



COMUNE DI STIENTA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO
COSTITUZIONE CONSULTE COMUNALI

ADOTTATO CON DCC n° 81 in data 22 DIC 1997

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le forme di costituzione di organismi comunali denominati “consulte”, attive nei settori della scuola, sanità, assistenza e gestione del territorio, conformemente a quanto previsto dall’art. 54 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Definizione

1. La consulta è organismo di partecipazione popolare, costituito al fine di coadiuvare la giunta comunale nel compito di predisporre la programmazione dell’attività amministrativa da sottoporre alla approvazione del consiglio, miglioramento dei servizi forniti alla cittadinanza ed eventuale loro ampliamento, nonché osservatorio permanente dei bisogni della comunità.

2. L’organismo della consulta costituisce strumento istituzionale di un proficuo ed efficace dialogo tra l’ente Comune e la cittadinanza rappresentata.

Art. 3 - Competenze

1. Le varie consulte esprimono, in riferimento al settore di competenza, le intese provenienti dai vari ambiti sociali con il Sindaco o l’assessore delegato, il quadro delle finalità, delle priorità e modalità d’intervento, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio.

2. In particolare, esse hanno il compito di:

- a- elaborare proposte atte a migliorare la qualità dei servizi;
- b- stimolare ogni possibile forma di coordinamento delle iniziative dei soggetti operanti nel settore, al fine di armonizzarle e di estenderle, ove possibile, all’intero ambito comunale;
- c- fornire un adeguato supporto formativo ai vari organismi comunali relativamente alla legislazione del settore ed ai mezzi finanziari disponibili;
- d- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche e sui problemi trattati di interesse generale o afferenti determinate categorie;
- e- costituire osservatorio permanente delle problematiche che riguardano il particolare settore ad esse demandato.

Art. 4 - Costituzione

1. Ciascuna consulta viene costituita con deliberazione di giunta comunale, sulla base delle segnalazioni pervenute dei nominativi delle persone rappresentative di particolari settori sociali o di organizzazioni, formalmente costituite o meno, portatrici di interessi collettivi o diffusi presenti sul territorio comunale.

2. Allo scopo, sarà cura del Sindaco, o dell’assessore delegato, dare la massima diffusione sul territorio alla volontà dell’amministrazione di procedere alla costituzione della particolare consulta, assegnando un congruo termine per le designazioni dei nominativi sopra indicati e prescindendo al riguardo da formalità che possano precludere l’accesso all’organismo costituendo.

3. Data l’esigenza della più ampia estensione della partecipazione popolare, è ammessa la presenza in particolari consulte di soggetti non ancora in maggiore età.

4. Il numero dei componenti di ciascuna consulta è lasciato alla libera valutazione della giunta, allo scopo di temperare nel miglior modo le esigenze di funzionalità dell’organismo e la massima partecipazione popolare.

5. Presidente di ciascuna consulta sarà il Sindaco, ovvero l’assessore o consigliere delegato, con funzioni di convocazione, organizzazione e conduzione dei lavori.

Art. 5 - Funzionamento

1. Ciascuna consulta ha facoltà di disciplinare lo svolgimento e la frequenza dei lavori nella maniera ritenuta più confacente, all’interno delle previsioni del presente regolamento.

2. Qualora la trattazione di un argomento comporti la necessità di formalizzare una decisione, si dà luogo a votazione alla presenza della maggioranza dei componenti la consulta ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

3. Il presidente della consulta relaziona periodicamente, ed almeno una volta all’anno, al Consiglio comunale circa l’operatività dell’organismo presieduto.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.